



COMUNE DI NAPOLI

Area Sviluppo Economico e Turismo
Servizio Mercati

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 170 DEL 18/04/2024

Concessione n° 2461 del 15/01/2008

Oggetto: RINNOVO della concessione n. **2461** del **15/01/2008** relativa al **posteggio 49** di mq. 25,00 (m. 5,00 x m. 5,00) con sovrastante ombrellone di copertura di pari misura, collocato nell'area mercatale di VIA TAVERNA DEL FERRO per l'esercizio del commercio di generi **non alimentari**, per il giorno di martedì dalle ore 7,00 alle ore 15,00, con validità fino al 31/12/2032.

Premesso che:

il sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS alla OMISSIS– C.F. OMISSIS relativa alla concessione n. 2461 del 15/01/2008 relativa al posteggio 49 di mq. 25,00 (m. 5,00 x m. 5,00) collocato nella struttura mercatale di Via Taverna del Ferro

Vista:

- la disposizione dirigenziale n. 26 del 30/12/2020, repertorio n. 236 del 21/01/2021;
- l'art. 181 del decreto-legge 34/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020;
- le linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25/11/2020;
- la disposizione dirigenziale n. 84 del 29/06/2022, repertorio n. 5434 del 11/07/2022, avente a oggetto: *Commercio su aree pubbliche: mercati su strada, mercati in sede propria e posteggi fuori mercato – rinnovo fino al 31 dicembre 2032 delle relative autorizzazioni/concessioni, in attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle linee guida di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020.*
- Verificata la permanenza, in capo al sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS alla OMISSIS– C.F. OMISSIS, dei requisiti soggettivi a seguito di consultazione della Banca dati nazionale unica antimafia (BDNA) e richiesta del casellario giudiziale.

Letto

- il D.L.gs 114/98;
- il D.L.gs 59/2010;
- la L. 689/91;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 46/2001;
- il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Napoli;
- il Regolamento per l'esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche Delibera C.C. n° 2 del 03/02/2017;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 11/03/2024 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026;
- il D.Lgs. n. 97/2016 che ha soppresso l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione/concessione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013
- il Decreto-legge art. 1 comma 706 del 31/12/2021 n. 234 "esenzione pagamento canone di occupazione fino al 31.03.2022"
- la Delibera C.C. N° 8 del 28/07/2021 e successive modifiche Delibera di Consiglio n. 16 del 30/05/2022 e n.34 del 30/05/2023

Letta

- la Legge Regionale n. 7 del 21.04.2020 pubblicata sul BURC n. 91 del 27.04.2020.

Rilevato che il canone annuo determinato in base alle vigenti tariffe previste dal Regolamento sul canone unico Delibera di Consiglio n. 34 del 30/05/2023, giusta Disposizione Dirigenziale n. 76 del 03/07/2023 e opportunamente comunicato al concessionario è pari a **€ 205,00 (euro duecentocinque/00)**.

Detto canone può essere corrisposto in tre rate, la prima con scadenza 30 aprile, la seconda 30 luglio e la terza 20 ottobre.

Verificato che il sig. OMISSIS è in regola con il pagamento anno 2023.

Visti

gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024-2026, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che

il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali.

Letto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000

C O N C E D E

Al sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS alla OMISSIS- C.F. OMISSIS- in qualità di titolare dell'impresa individuale – P.IVA OMISSIS – REA OMISSIS - il rinnovo al 31/12/2032 della concessione n.2461 del 15/01/2008 relativa all'occupazione di suolo pubblico con panchetto mobile di mq. 25,00 (m. 5,00 x m. 5,00), con sovrastante ombrellone di copertura di pari misura, per il posteggio n° 49 collocato nell'area mercatale di via Taverna del Ferro per l'esercizio del commercio di generi non alimentari da svolgersi il giorno di martedì dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

La presente concessione viene rinnovata unitamente all'autorizzazione n°2734 di pari data, ed ha validità fino al 31/12/2032

La concessione viene accordata alle seguenti condizioni:

- 1) Che corrisponda il canone annuo pari ad **€ 204,25** così come determinato dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/07/2021. L'amministrazione comunale si riserva il potere di rideterminare il canone innanzi determinato sulla scorta delle disposizioni adottate dal Consiglio Comunale in materia.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di non creare situazioni d'intralcio i di pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni ai sensi dell'art. 7 c. 13 del Regolamento sul canone unico.
- 3) Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere recati e contestati da terzi per effetto della concessione.
- 4) I soggetti titolari di concessioni di suolo pubblico sono tenuti a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione autorizzata dal competente Servizio concessorio, nonché i pagamenti effettuati relativi alla concessione e ai tributi locali nei 5 anni precedenti al rilascio della concessione, da esibirsi dietro richiesta in caso di controlli da parte di personale della Polizia Municipale.
- 5) Il pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione e comporta l'irrogazione di penale in caso di parziale pagamento.
- 6) Il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato del canone in assenza del quale il Servizio concessorio non può procedere al rilascio del titolo. In caso di pagamento frazionato, il rilascio del titolo è condizionato alla corresponsione della prima frazione, che equivale ad accettazione del canone.
- 7) E' tenuto a rispettare la superficie concessa e nel caso di occupazione eccedente, considerata abusiva, si procederà all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 51 del vigente Regolamento sul canone unico;
- 8) Nel caso in cui il concessionario ponga termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'uso del posteggio dato in concessione, con contestuale riconsegna dei titoli autorizzatori, il canone già versato non viene restituito e in presenza di versamento dilazionato, il recesso non esclude l'obbligo del pagamento dell'intero canone come determinato nel presente atto.
- 9) Il concessionario, sottoscrivendo l'atto di concessione, si impegna, nel caso di errore di calcolo del canone dovuto, a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal

Servizio responsabile dell'entrata.

- 10) L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato, per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'art. 55 del presente Regolamento.
- 11) Non modifichi lo stato attuale dei luoghi.
- 12) La concessione è rilasciata a titolo personale e si intende accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.
- 13) Tenga libero lo spazio antistante il posteggio da qualunque occupazione che possa ostacolare il transito dei pedoni e delle persone con handicap motorio.
- 14) Realizzi il sistema di alimentazione dell'energia elettrica con mezzi idonei a tutelare la pubblica e privata incolumità e nel rispetto delle normative in materia.
- 15) Rispetti la normativa igienico sanitaria.
- 16) Mantenga in condizioni di pulizia e di ordine il posteggio e l'area circostante facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- 17) Si conformi ad ulteriori ed eventuali prescrizioni che il Comune ritenga necessario dettare a seguito di verifiche sul luogo da parte degli organi di controllo.
- 18) E' obbligo del concessionario presentare dichiarazione relativa ad ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo TARI (art. 27 regolamento TARI).

La concessione si risolve di diritto:

- a) Qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte con il presente atto e non osserva le norme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti Comunali.
- b) Per mancato pagamento del canone o di una sua rata.
- c) Per uso diverso del posteggio rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
- d) Per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali – Programma 100.
- e) In caso di revoca dell'autorizzazione per i motivi di cui all'art. 29 del D.Lgs 114/98.
- f) qualora la Banca Dati Nazionale Antimafia rilevi la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011.
- g) Qualora l'Ufficio del Casellario Giudiziale c/o la Procura della Repubblica di Napoli rilevi la sussistenza di motivi ostativi all'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

Copia del presente atto unitamente, all'attestazione del pagamento viene trasmesso al Servizio Gestione Canoni e altri Tributi ai sensi dell'art. 7 comma 10 del richiamato Regolamento sul canone unico.

Inoltre copia della stessa verrà trasmessa al Servizio Gestione IMU e TARI e alla U.O. Polizia Locale di competenza territoriale.

Il sottoscritto Dirigente attesta che il presente atto è stato redatto in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 e art. 13 comma 1 lett. b) e dell'art. 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente atto.

Dichiara, altresì, che il presente documento contiene dati personali tratti in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Claudia Motta

IL DIRIGENTE
Francesco Greco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata negli archivi informatici del comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.